

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
AIL REGGIO CALABRIA – VIBO VALENTIA"**
**Sezione delle Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia dell'Associazione
Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma - Organizzazione di
Volontariato"**

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E ADESIONE

Art.1

Denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione denominata **"AIL REGGIO CALABRIA – VIBO VALENTIA"** Sezione delle Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia dell'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma - Organizzazione di Volontariato" intitolata alla memoria del professor Alberto Neri, insigne ematologo, in breve **"AIL Sez. "A. Neri" di RC-VV ODV"**.

L'Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV", nonché del logo dell'AIL Nazionale.

1.1 L'Associazione ha la sede legale in Reggio Calabria in Via Santa Lucia al Parco n. 19.

1.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, ove ne ricorra l'esigenza, eventuali delegazioni. Le delegazioni sono articolazioni organizzative di AIL Sez. "A. Neri" di RC-VV ODV, prive di autonomia giuridica, le cui attività sono imputate ad ogni effetto, anche contabile, alla medesima Associazione locale.

1.3 L'Associazione si ritiene costituita con l'adesione di non meno di venti soci.

1.4 L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito all'art. 25.

Art. 2

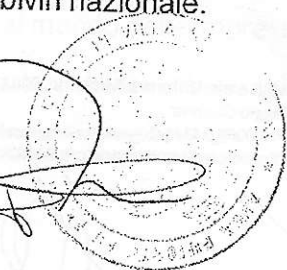
Adesione all'Associazione Italiana contro le Leucemie linfomi e mieloma – AIL Nazionale

2.1 AIL Sez. "A. Neri" di RC-VV ODV aderisce all'AIL Nazionale Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfoma e Mieloma in qualità di socio ed agisce nel rispetto del suo Statuto, dei Regolamenti generali che ne disciplinano l'attività e degli obiettivi previsti dal medesimo Statuto dell'AIL Nazionale, condividendone gli indirizzi, gli scopi, le finalità e conformandosi alle sue direttive.

2.2 AIL Sez. "A. Neri" di RC-VV ODV gode di autonomia giuridica, gestionale, di bilancio, patrimoniale e operativa nei limiti di quanto stabilito dal presente statuto.

2.3 Eventuali controversie tra AIL Nazionale e AIL Sez. "A. Neri" di RC-VV ODV saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri nazionale.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


SCOPI E FINALITÀ, ATTIVITÀ

Art. 3

Scopi e finalità dell'Associazione

3.1. L'Associazione opera senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità solidaristiche e di utilità sociale in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIL Nazionale.

3.2 L'Associazione ha per scopo il sostegno, la promozione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica per la prevenzione e la cura delle leucemie, linfomi e mieloma e delle altre ematopatie, nonché il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria a favore dei malati leucemici, di altri ematopatici e delle loro famiglie.

Art. 4

Attività

41 Per il perseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione svolge le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs n.117 /2017 e successive modifiche e integrazioni di cui alle seguenti lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

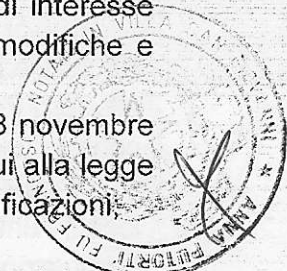
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi

42 L'Associazione persegue il suo scopo operando nelle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia nei seguenti settori (in via esemplificativa e non esaustiva):

a) sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sulle leucemie ed altre emopatie maligne e organizzazione e miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei leucemici e degli altri emopatici e delle loro famiglie, privilegiando il volontariato senza fini di lucro, in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIL Nazionale "Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma" con sede in Roma, qui di seguito denominata per brevità "AIL". L'Associazione potrà altresì svolgere ogni attività di ricerca scientifica



biomedica sulle leucemie ed altre emopatie anche con nuove forme organizzative nel proprio ambito ivi compresi propri presidi di ricovero e cura dotati di autonomia gestionale con contabilità separata all'interno del bilancio dell'Associazione stessa.

b) conseguentemente può patrocinare, promuovere, organizzare, gestire – in proprio, per conto altrui, direttamente, con o tramite altri – iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività per:

b.1) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione e terapia delle leucemie;

b.2) promuovere il contatto e la collaborazione tra gruppi di ricerca e assistenza esistenti incoraggiandone gli studi per la prevenzione e la cura delle leucemie;

b.3) promuovere l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;

b.4) facilitare gli scambi di informazione scientifica e patrocinare ed organizzare convegni di studio;

b.5) sollecitare l'intervento e la collaborazione delle Autorità, degli Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini mediante la divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie, alla loro importanza sociale e al ruolo che rivestono come fronte d'avanguardia nella lotta contro i tumori maligni;

b.6) offrire agli organi legislativi e di governo della Regione Calabria e degli altri enti locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti normativi e amministrativi, esplicando, ove occorra opera di persuasione, stimolo e pressione;

b.7) collaborare con le Autorità, con gli Istituti scolastici e le Università e con le altre istituzioni sanitarie competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria che di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie;

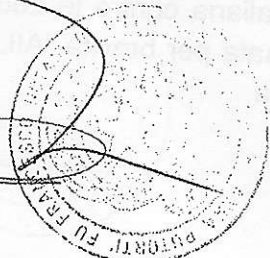
b.8) promuovere ogni opportuna iniziativa per garantire l'assistenza domiciliare ai pazienti nonché l'assistenza socio-sanitaria e psico-pedagogica dedicata ai pazienti in età pediatrica

c) sostenere i Centri Ematologici esistenti nel territorio delle provincie di Reggio Calabria e Vibo Valentia.

43 Le suddette attività dovranno essere svolte, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con prestazioni personali, spontanee e gratuite. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge, anche con specifico riferimento alle previsioni in materia di volontariato. Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

Carlo Spina

[Signature]



RISORSE E STRUMENTI, ENTRATE E PATRIMONIO

Art.5

Risorse e strumenti

5.1 Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione potrà compiere ogni operazione necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi associativi. In particolare potrà:

- a) svolgere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, in proprio o mediante convenzioni;
- b) acquisire, senza fini di speculazione finanziaria, partecipazioni in Enti o Società;
- c) rilasciare fideiussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale;
- d) acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto.

5.2 L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali attraverso quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5.3 Per le attività di interesse generale prestate, AIL Sez. "A. Neri" di RC-VV ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'esercizio remunerativo tuttavia è concesso a condizione che rimanga secondario e strumentale rispetto allo svolgimento delle medesime attività dietro il mero rimborso delle suddette spese.

Art.6

Entrate e

Patrimonio

6.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote versate dai soci;
- b) erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche;
- c) donazioni, eredità e legati;
- d) contributi, rette, concorsi spese, sussidi da parte dello Stato e delle Regioni, nonché di Enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- e) proventi di sottoscrizioni pubbliche, manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;
- f) ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con l'oggetto sociale tra cui rendite patrimoniali e proventi da attività diverse secondarie e strumentali.

6.2 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili e dal Fondo di dotazione. Tutto il patrimonio, ad eccezione dei beni vincolati ad una particolare destinazione dal donatore o testatore, è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento ed investimento dell'Associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e di quelle secondarie e ad essa strumentali, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, nonché componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

SOCI, DIRITTI E DOVERI, PERDITA DELLA QUALIFICA

Art. 7

Soci

7.1 L'Associazione si compone di Soci in numero non inferiore a venti persone fisiche. Possono essere Soci tutte le persone fisiche maggiori di età che, condividendo gli scopi e le finalità dell'Associazione, si impegnano a prestare in modo spontaneo e gratuito la propria attività per il perseguimento delle finalità associative, e versino la quota associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

7.2 I Soci sono ammessi, previa presentazione di apposita domanda scritta, con delibera del Consiglio di Amministrazione comunicata all'interessato ed annotata nel libro Soci. Le iscrizioni decorrono dal momento dell'accoglimento della domanda di ammissione.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

7.3 La qualifica di Socio è intrasmissibile e nessun diritto possono vantare i Soci e i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.

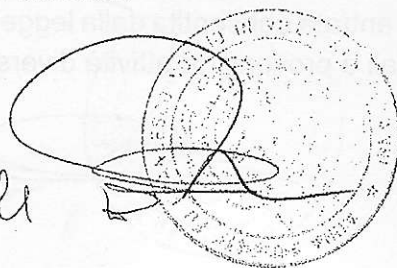
7.4 La qualità di volontario, Socio e non, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra tipologia di rapporto retribuita con l'Associazione. Sia per i soci che per i volontari, soci e non soci, è previsto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

7.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare sostenitori benemeriti coloro che, a suo giudizio, hanno acquistato particolari meriti nel perseguire lo scopo associativo e onorari coloro che, a suo giudizio, onorano l'Associazione con la loro adesione.

Art. 8

Diritti e doveri dei Soci

8.1 Tutti i Soci hanno il diritto di:



- a) votare in Assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle delibere assembleari.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

8.2 Tutti i Soci hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b) versare la quota associativa annuale il cui importo minimo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Perdita della qualifica di Socio

9.1 I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso, presentando apposita dichiarazione scritta al Consiglio di Amministrazione con effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- esclusione, deliberata dall'Assemblea dei soci se non per gravi motivi, con effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la comunicazione, motivata, è inviata all'interessato con prova dell'avvenuto ricevimento. Rimane fermo il diritto del Socio escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. In particolare, l'esclusione è deliberata per:
 - a) aver tenuto un comportamento pregiudizievole per l'Associazione, i suoi organi e i suoi associati ovvero per inosservanza delle norme del presente Statuto e/o dei Regolamenti eventualmente previsti;
 - b) morosità, per mancato pagamento della quota associativa protratto per almeno **2 anni** e decorsi **30 giorni** dal ricevimento di invito scritto a provvedere al pagamento da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - c) causa di morte

9.2 I Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso, che siano stati esclusi e in ogni altro caso di scioglimento del rapporto associativo, i soci non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



ORGANI SOCIALI ED ALTRE FUNZIONI, GRATUITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 10

Organi ed altre funzioni

10.1 Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

10.2 Contribuiscono alla esecuzione ed attuazione delle decisioni assunte dagli organi, pur non essendo tali, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 11

Gratuità degli organi e delle cariche sociali – Conflitto di interessi

11.1 Ai componenti degli organi sociali e per qualunque altra carica o funzione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

11.2 Il predetto principio può non applicarsi ai componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di professionalità cui al codice civile.

11.3 Gli organi di AIL Sez. "A. Neri" di RC-VV ODV, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, ove ricorra un'ipotesi di conflitto di interessi, non possono essere contemporaneamente nominati in organi o assumere incarichi in altre associazioni, enti del Terzo Settore, società che operino in medesimi o analoghi settori.

11.4 La materia del conflitto di interessi è disciplinata dal Regolamento AIL Nazionale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 12

Composizione dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti nel libro Soci.

Hanno diritto di votare alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa e iscritti nel libro Soci.

12.3 Hanno altresì diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e del Comitato Scientifico.

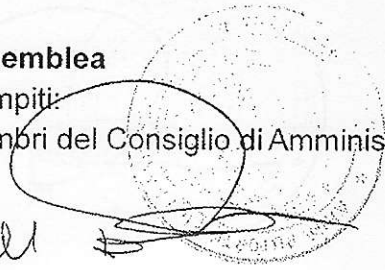
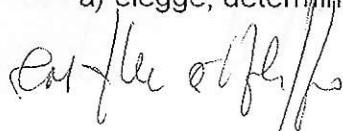
12.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente (ovvero da quello più anziano di età nel caso in cui ve ne siano due) o, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.

ART. 13

Competenze dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge, determinandone il numero, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;



- b) nomina e revoca il Presidente;
- c) nomina e revoca i membri effettivi e i supplenti dell'Organo di Controllo ovvero l'unico componente in caso di organo monocratico;
- d) nomina e revoca, quando previsto dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui questa funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo;
- e) si pronuncia, ove richiesto dall'interessato, sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di Amministrazione;
- f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'esclusione dei soci;
- g) delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione;
- h) determina la quota associativa annuale, nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non vi provveda;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- k) delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.



13.2 L'Assemblea in sede straordinaria ha i seguenti compiti:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- b) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- c) delibera il trasferimento della sede nell'ambito di un Comune diverso da quello dove è istituita la sede legale;
- d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 14

Convocazione dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea dei Soci viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 gennaio per l'approvazione del bilancio previsionale, ed entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali

14.2 L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in via ordinaria che straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;
- b) su richiesta scritta e motivata di un decimo dei Soci, indirizzata al Presidente dell'Associazione;
- c) su richiesta scritta e motivata dell'Organo di Controllo;

14.3 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci con preavviso di almeno 15 giorni a mezzo invito per posta ordinaria, posta raccomandata anche a mano, fax o e-mail indirizzato, e sempre con avviso di ricezione, ai Soci effettivi al domicilio risultante dal libro dei Soci e che contenga l'ordine del giorno, la

data, l'ora e il luogo che può essere diverso dalla sede dell'Associazione;

14.4 L'avviso può contenere la data per la seconda convocazione che comunque non deve aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

14.5 Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea vi siano modifiche dello Statuto, il nuovo testo proposto deve essere disponibile per i Soci presso la sede dell'Associazione dalla data della Convocazione.

ART. 15

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto.

15.2 L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, a norma dell'art. 21 del codice civile.

15.3 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta solo da altri soci che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse più di 2 deleghe per ciascun socio. Ogni socio ha un solo voto.

15.4 Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

15.5 Le delibere dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti.

15.6 Allo stesso modo l'Assemblea provvede alla nomina degli organi sociali e, in caso di parità di voti, si considera eletto:

per il Consiglio di Amministrazione, colui che sia Socio da maggior tempo;

per l'Organo di Controllo, il candidato che abbia ricevuto il maggior numero di voti a seguito del ballottaggio;

in caso di ulteriore parità si considera eletto il più anziano di età.

15.7 Per le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo occorre la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.8 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

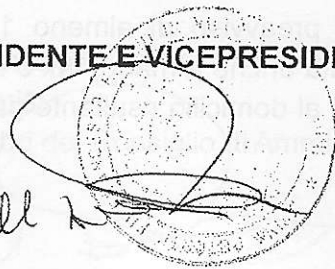
15.9 Delle riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e dal Notaio, se presente, e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

15.10 Le delibere assembleari saranno disponibili per tutti i soci con le stesse modalità adottate per la convocazione dell'Assemblea (v. art. 14.3).

15.11 Le delibere prese in conformità al presente Statuto e alla legge obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI

ART. 16



Composizione del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque e non più di 13 membri, eletti dall'Assemblea tra i propri soci.

16.2 Il consiglio dura in carica 3 anni ed il mandato è rinnovabile.

16.3 In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere, si procederà a nuova nomina attraverso la convocazione dell'Assemblea. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza dell'originario Consiglio di Amministrazione.

16.4 Il Consiglio decade integralmente se viene meno la maggioranza dei suoi componenti, nel qual caso è necessaria la sua totale rielezione da parte dell'Assemblea.

ART. 17

Competenze del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, e revoca Segretario e Tesoriere, determinandone altresì i poteri. La carica di Segretario può essere cumulabile con quella di Tesoriere;
- b) nomina e revoca i Vicepresidenti dell'Associazione, nel numero massimo di due;
- c) nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico e il suo Presidente;
- d) delibera sulla ammissione dei soci e motiva l'eventuale decisione di non ammissione;
- e) stabilisce la quota associativa annuale;
- f) delibera il trasferimento della sede dell'Associazione, ove lo ritenga opportuno e sempre nel medesimo Comune in cui è istituita la sede legale;
- g) istituisce eventuali delegazioni;
- h) delibera in ordine alla stipula, esecuzione, modifica e risoluzione di contratti e convenzioni, anche di carattere economico – finanziario per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici, nonché ad ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che a suo giudizio sia necessaria o utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;
- i) presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo, quello consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge;
- j) Individua le attività diverse da quelle di interesse generale e ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti nonché deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione partecipa in concorso con i Consigli di Amministrazione delle Sezioni della Regione Calabria alla designazione della terna di candidati da proporre all'Assemblea Nazionale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale.



ART. 18

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno tre volte all'anno, di cui la prima entro il 31 marzo, per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo e di bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

18.2 Il Consiglio si riunisce altresì ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta, indicandone l'ordine del giorno, almeno un terzo dei propri componenti, ovvero un terzo dei componenti dell'Organo di Controllo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, la convocazione è fatta a cura dell'Organo di Controllo.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso.

18.4 Esso è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno otto giorni, mediante lettera o altre modalità equipollenti, anche mediante e-mail.

18.5 In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione dell'Ordine del Giorno.

ART. 19

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

19.1 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Presidente, ovvero in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età. Non è consentita la partecipazione per delega.

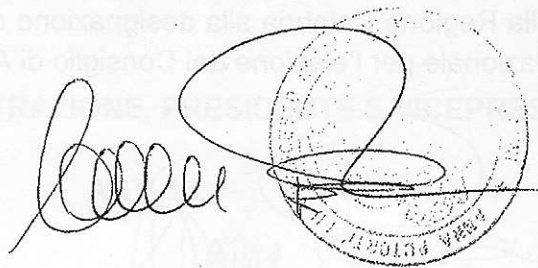
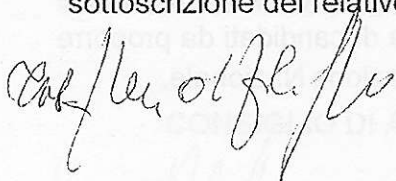
19.2 Esso delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, computando tra questi anche gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

19.3 Alle adunanze possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e il Segretario, che di regola ne redige il verbale.

19.4 Alle adunanze potrà essere invitato, anch'egli senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Scientifico o altro membro da lui designato.

19.5 Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

19.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta consiliare, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.



IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 20

Competenze del Presidente

20.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, a tutti gli effetti e in ogni sede. Avrà il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni, convenzioni e contratti. In caso di assenza vi provvederà un Vice-Presidente.

20.2 Il Presidente ha il compito, con l'ausilio del Segretario, di convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione e di sovrintendere, in particolare alla verbalizzazione ed alla esecuzione delle deliberazioni delle stesse.

20.3 Egli resta in carica per 3 anni e comunque fino alla cessazione del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

20.4 In caso di dimissioni o di impedimento grave le veci vengono assunte dal Vice presidente più anziano o, in sua mancanza, dall'altro Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE

ART. 21

Organo di Controllo

21.1 L'Assemblea dei Soci nomina i tre membri effettivi e i due supplenti dell'Organo di Controllo, tutti non Soci, nominando tra essi il Presidente ovvero l'unico componente nel caso di Organo monocratico. I componenti sono scelti fra gli iscritti ad albi professionali e almeno un membro effettivo e un supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali. Si applicano in ogni caso gli artt. 2397 e 2399 del codice civile.

21.2 I membri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili

21.3 La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Sezione AIL e all'interno dell'AIL Nazionale. I membri devono in ogni caso garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interessi nell'esecuzione del loro mandato.

21.4 I membri supplenti, in ordine di anzianità di età, sostituiscono quelli effettivi quando questi, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica prima della scadenza del mandato; i sostituti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede a reintegrare l'Organo.

21.5 L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) presenta all'Assemblea dei Soci, al termine di ogni esercizio sociale, una relazione sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) provvede, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare l'Assemblea dei Soci o il Consiglio di Amministrazione;
- d) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo



Protocollo
Oggetto
Proviene
ROSALI
Operato

particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;

e) attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017;

f) provvede a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

21.6 Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

21.7 La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge ovvero qualora lo si ritenga opportuno, da un revisore legale, o da una società di revisione, oppure dall'Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea dei Soci che ne stabilisce il compenso.

ART. 22

Comitato Scientifico

22.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge il Comitato Scientifico composto da non meno di tre membri – anche non soci – nominando tra essi il Presidente.

22.2 I componenti durano in carica per 3 anni, sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

22.3 Il Comitato Scientifico esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine all'utilizzo dei fondi dell'Associazione per attività di assistenza, studio e sostegno alla ricerca, collaborando a tal fine con il Consiglio di Amministrazione.

22.4 Il Comitato viene convocato dal suo Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni, con libertà di forme, e assicurando che siano indicati l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno.

22.5 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

22.6 Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico.

ART. 23

Tesoriere

23.1 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori dei propri componenti, dura in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni, revoca o decadenza. Al tesoriere che non sia anche socio dell'Associazione e che venga nominato al di fuori dei membri che compongono il Consiglio di Amministrazione, può essere riconosciuto adeguato compenso determinato dal CDA.

23.2 Il Tesoriere ha la delega alla firma di tutti gli atti contabili e delle operazioni bancarie (pagamento assegni di conto corrente, bonifici bancari, versamenti, incassi vari).

23.3 Il Tesoriere sovrintende all'attività amministrativa, nonché provvede alla gestione finanziaria e patrimoniale, alla tenuta della contabilità ed alla stesura del Bilancio Consuntivo dell'Associazione, in ciò, in caso di necessità, avvalendosi della consulenza di uno o più studi commercialisti scelti dal Consiglio di Amministrazione.

23.4 Il Tesoriere collabora con il Consiglio di Amministrazione alla stesura del Bilancio di

Luigi...

...



Copia conforme all'originale
199

Previsione (verifica informazione se entro 31/01) e provvede al periodico aggiornamento sulla situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione cui partecipa senza diritto di voto.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI, SCIoglIMENTO,

RINVIO ART. 24

Esercizio sociale e Bilanci

24.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Per ogni esercizio sociale, entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione, presenta all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge.

24.3 Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale sono approvati dall'Assemblea dei Soci della Sezione e inviati all'AIL Nazionale entro il 31 maggio successivo all'approvazione, nonché pubblicati sul sito internet della Sezione.

24.4 Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 25

Scioglimento dell'Associazione

25.1 L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente Statuto.

25.2 In particolare l'Associazione si scioglie qualora il numero dei Soci sia inferiore a venti e non venga ricostituito in numero superiore entro un anno.

25.3 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, con le stesse maggioranze:

a) Nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del codice civile e degli artt. 11- 21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;

b) Delibera, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui D.lgs. 117/2017, sulla devoluzione del patrimonio all'AIL Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

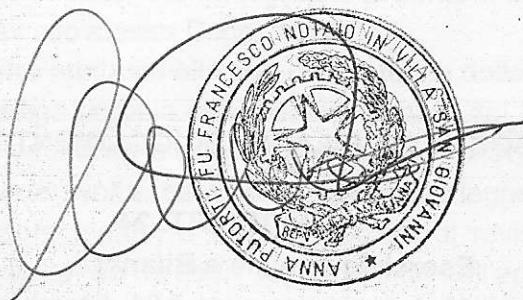
ART. 26

Rinvio

26.1 Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme dello Statuto dell'AIL Nazionale, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

Copia conforme all'originale rilasciata
per ALL VI CONSENSUM DATA 1885.

Villa San Giovanni li 23 Marzo 2021



rotocoll

oggetto:

proviene

OSALB.

operatore